

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLIZZARI, CAVIGLIASSO PAOLA, ARMELLA, SAVINO,
STEGAGNINI, MORO PAOLO ENRICO, LO BELLO, GORIA
GIOVANNI GIUSEPPE, ZANIBONI, ANDREONI, CASTEL-
LUCCI, PAVONE, PERRONE, ZOPPI, ZUECH, SANTUZ,
FUSARO, CORDER, MALVESTIO**

Presentata il 15 dicembre 1978

Norme relative alla istituzione degli Istituti tecnici per odontotecnici, all'esercizio della professione di odontotecnico ed alla regolamentazione della professione di odontotecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro del Trattato di Roma, la realizzazione della Comunità europea comprende la libera scelta di sede e di domicilio per l'esercizio delle prestazioni mediche sia proprie professionali, che paramediche e farmaceutiche.

Ed è così che dovrà nascere un mercato comune medico in un abbastanza prossimo futuro.

Medici, dentisti, farmacisti o paramedici dovranno vedere riconosciuto il diploma ottenuto in qualunque paese della CEE, e domiciliarsi in un altro paese ed effettuare occasionalmente delle prestazioni di servizi in un terzo.

È sulla scorta delle direttive della Comunità economica europea e nello spirito

del Trattato di Roma che si rende necessario aggiornare la legislazione italiana nel campo della odontoiatria.

A tal fine si crede necessaria la presentazione della allegata proposta di legge al fine di sanare una difformità grave fra la legislazione esistente in Italia e quelle esistenti nei Paesi della CEE.

Considerando la situazione di fatto esistente in Italia nell'esercizio della odontoprotesia e l'attuale sistema legislativo che regola la materia delle professioni mediche e delle arti ausiliari;

considerando le raccomandazioni della Comunità economica europea per il raggiungimento in Italia di un diploma di tipo universitario rilasciato agli specialisti in odontoiatria e « dentisteria »;

considerando le gravi necessità del Paese per poter ottenere le cure dentarie in modo più adeguato e più capillare possibile;

considerando che la categoria degli odontotecnici attualmente con gravi rischi personali si sobbarca il lavoro che gli attuali medici dentisti non sono in grado di affrontare;

considerando che le leggi che regolano la materia sono state emanate in un particolare momento storico, quando il corporativismo era alla base di ogni politica;

considerando che può ritenersi atto medico l'attività di cura ma non l'attività di protesi essendo questa solo complementare e susseguente alla cura;

considerando che nei Paesi della CEE specialmente in Francia, Germania, Olanda e Danimarca l'odontotecnico è riconosciuto abilitato ad intervenire presso il paziente limitatamente alla presa dell'impronta, prove e applicazione di protesi dentaria in modo autonomo.

Per quanto sopra ricordato si ritiene opportuno cercare di sanare l'attuale situazione.

Gli odontotecnici italiani, che da una stima abbastanza reale sono almeno in numero di 60.000, sono da raggrupparsi in tre categorie specifiche:

i laboratoristi, i quali per lo più svolgono un lavoro artigianale di formazione delle protesi su commissione; essi si servono di altri odontotecnici diplomati aventi vesti di collaboratori subordinati;

gli odontotecnici subordinati i quali prestano la loro opera in favore o dei laboratoristi o dei dentisti;

gli odontotecnici - oggi abusivi - i quali esercitano un'attività paramedica di intervento diretto sul paziente e sono costretti, ove è possibile, ad esercitare tale attività sotto la copertura nominale di un dentista. Questi ultimi sono la maggioranza.

Questa situazione ha un risvolto oltre che morale, dato che l'odontotecnico che esercita l'attività diretta sul paziente è praticamente costretto da una situazione di fatto, per la carenza in zona di medici

dentisti, a sostituirsi ad essi, anche fiscale, dato che l'odontotecnico non può fatturare la prestazione effettiva al paziente, dato che in tal modo andrebbe ad autodenunciarsi ed a correre gli attuali gravi rischi scaturenti dalla legislazione vigente.

Con il progetto di legge che si sottopone all'esame e alla approvazione degli onorevoli colleghi, si tende a regolarizzare una situazione pratica degli odontotecnici, ai quali verrà negato l'intervento cruento sul paziente, ottenendosi altresì il risultato di recuperare al fisco una notevolissima quantità di imposte che attualmente sono evase.

In tal modo non solo la legge si autofinanzia, ma anche incrementerà notevolmente l'introito dell'Erario.

D'altronde gli onorevoli colleghi non possono rendersi conto della lontananza, nella situazione di cui trattasi, del dato normativo della realtà effettuale, né possono continuare a fingere che il problema della regolamentazione dell'attività degli odontotecnici e della garanzia della loro preparazione e professionalità non si ponga nella vita di tutti i giorni.

Si appalesa quindi non tanto l'opportunità quanto la necessità di creare un supporto normativo che, stabilendo quali possono essere le attività che l'odontotecnico può prestare, ne stabilisca le mansioni funzionali.

A tal fine è necessario creare un substrato normativo sulla base del quale poter avere sicuro affidamento che quella stessa attività di odontotecnico cui la legge vuol riconoscere importanti compiti per l'assolvimento di una funzione sociale, sia svolta con adeguata preparazione e con piena cognizione della delicatezza del compito demandato.

Di qui l'esigenza di creare e regolamentare in modo completo degli Istituti nei quali venga impartita una specifica istruzione tecnica che si innesti sul necessario sottofondo culturale che la frequenza di un istituto medio superiore deve necessariamente comportare, in modo da far conseguire all'odontotecnico una volta licenziato non solo una competenza tecnico-culturale di fondo ma anche e soprattutto

una preparazione di base sulla quale innestare poi l'attività professionale e l'eventuale proseguimento degli studi in sede universitaria.

Si è a tale scopo previsto un corso quinquennale e si sono espressamente stabilite le materie oggetto di insegnamento per ogni singolo anno di corso.

Si è previsto altresì che il corso di studi si svolga a tempo pieno in modo che la preparazione teorica impartita possa venire completata con continue esercitazioni di laboratorio, al fine di integrare con le necessarie prove pratiche le nozioni che gli allievi avranno ad apprendere.

Proprio per questo motivo si è prevista la possibilità dell'impiego come insegnanti di odontotecnici con adeguate garanzie di serietà e preparazione.

Si è previsto altresì che il superamento dell'esame che avrà luogo al termine dei corsi di studi, darà al licenziato la possibilità d'isciversi a facoltà universitarie affini alla specializzazione conseguita.

Allo scopo poi di consentire alla categoria la migliore autoregolamentazione dell'attività di odontotecnico in una con il rigoroso autocontrollo della professione, si sono istituiti in ogni provincia, nella quale vi sia almeno un numero minimo di

odontotecnici, dei Collegi, stabilendosi rigorose norme per disciplinare l'iscrizione ai collegi stessi.

Si sono poi dettate disposizioni transitorie per la regolamentazione e lo svolgimento dell'attività degli odontotecnici che già svolgessero tale compito prima dell'entrata in vigore della legge.

Si è altresì predisposto un regolamento per l'esecuzione di questa legge al fine di dar vita ad una disciplina normativa capillare per ciò che riguarda la formazione dei Collegi e la loro vita interna per il tramite di organi collegiali minutamente regolamentati.

Si è inoltre previsto lo svolgimento di un biennio di pratica per essere ammessi all'esame di odontotecnico, introdotto e disciplinato dallo stesso regolamento.

Per quanto concerne la vita e l'attività degli organi collegiali, si sono dettate in proposito norme specifiche, prevedendosi altresì l'esistenza di un potere disciplinare nell'ambito della categoria esercitato dagli organi collegiali.

Si è infine prevista una tariffa di categoria, da valere in tutto il territorio nazionale, demandandone l'emanazione alla autorità di Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME RELATIVE
ALLA ISTITUZIONE DEGLI ISTITUTI
TECNICI PER ODONTOTECNICI

ART. 1.

Gli Istituti tecnici per il conseguimento del diploma di odontotecnico costituiscono Istituti pubblici autonomi dotati di personalità giuridica.

Essi sono posti sotto la vigilanza didattica e amministrativa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità e degli Assessorati regionali alla sanità.

Questi ultimi hanno il compito d'integrare gli indirizzi dell'Istituto in relazione con i bisogni locali.

ART. 2.

Agli istituti tecnici per odontotecnici possono iscriversi i cittadini senza distinzione di sesso.

ART. 3.

I programmi d'insegnamento per gli Istituti tecnici statali per odontotecnici saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità sulla base delle materie d'insegnamento di cui all'articolo 7 della presente legge.

ART. 4.

Il corso di studi per odontotecnici ha la durata di cinque anni, e comprende studi teorici e pratici a tempo pieno, ed ha per fine di fornire la preparazione teorica e l'addestramento per l'esercizio della professione di odontotecnico.

ART. 5.

Per la preparazione pratica potranno essere impiegati come insegnanti odontotecnici iscritti al Collegio professionale con almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione i quali presentino apposita domanda d'insegnamento ed offrano i requisiti previsti dalla legge.

ART. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge sulla regolamentazione generale degli Istituti tecnici per odontotecnici si fa rinvio alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e successive modifiche.

ART. 7.

Le materie oggetto del piano di studi dell'Istituto sono le seguenti, suddivise per anni di corso:

primo anno:

lettere italiane;
storia;
geografia;
matematica;
fisica;
chimica generale;
disegno geometrico e morfologia plastica dentaria con esercitazioni pratiche;
lingua straniera 1;
igiene e pronto soccorso;

secondo anno:

lettere italiane;
storia;
geografia;
matematica;
geometria;
fisica;
chimica generale;
disegno tecnico dentale;
lingua straniera 1;
tecnologia dentaria;

protesistica con esercitazioni di laboratorio;

igiene e pronto soccorso;

medicina generale: nozioni di anatomia;

terzo anno:

lettere italiane;

storia;

geografia;

scienze naturali;

matematica;

fisica;

chimica organica;

disegno tecnico;

lingua straniera 1;

lingua straniera 2;

biomeccanica;

tecnologia dentaria;

protesistica;

igiene e pronto soccorso;

medicina generale: nozioni;

quarto anno:

lettere italiane;

storia;

geografia;

fisica;

chimica del corpo umano;

disegno tecnico;

lingua straniera 2;

protesistica;

biomeccanica ed esercitazioni di laboratorio;

medicina generale: nozioni;

quinto anno:

lettere italiane;

storia;

geografia;

fisica;

pratica paramedica;

protesistica;

biomeccanica ed esercitazioni di laboratorio;

lingua straniera 2;

istologia;

disegno tecnico;

diritto sanitario.

ART. 8.

Le materie oggetto dell'esame, che avrà luogo al termine del corso di studi, sono le seguenti:

materie per l'esame scritto:

disegno tecnico ed esercizio pratico di protesistica;

lingua italiana;

materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio:

istologia e biomeccanica;

lingua straniera;

diritto sanitario;

fisica.

ART. 9.

Il titolo conseguito col superamento dell'esame finale dà accesso all'università.

ART. 10.

Le presenti disposizioni avranno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

NORME SULL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO

ART. 11.

Per l'esercizio pubblico della professione di odontotecnico è necessaria l'iscrizione nei Collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 12.

L'esercizio della professione di odontotecnico comprende:

1) la formazione di protesi parziali o totali;

2) la loro applicazione diretta sul paziente, in modo autonomo;

3) le prove, i calchi e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro con esclusione degli interventi cruenti riservati ai medici dentisti.

ART. 13.

È istituito un Collegio degli odontotecnici in ogni provincia avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

ART. 14.

Requisiti necessari per far parte del Collegio degli odontotecnici:

a) essere cittadino italiano o di uno dei paesi della Comunità economica europea, ovvero cittadino di uno stato estero, a condizioni di reciprocità, ed avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) non essere incorso in condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

c) essere in possesso della licenza finale dell'Istituto tecnico per odontotecnici di cui all'articolo 8 della presente legge; oppure essere abilitato all'insegnamento della pratica odontotecnica nelle scuole professionali;

d) aver fatto pratica presso un odontotecnico iscritto al Collegio, durante almeno due anni ed aver superato un esame pratico;

e) avere la residenza nella provincia presso l'albo della quale si vuole essere iscritti.

ART. 15.

Non possono far parte del Collegio coloro:

1) che abbiano riportato una condanna all'interdizione dei pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai 3 anni o la interdizione dell'esercizio della professione per una uguale durata;

2) dei quali sia stato ordinato dall'Autorità giudiziaria il ricovero in un manicomio giudiziario, nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale o l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

3) che siano stati giudizialmente dichiarati interdetti o inabilitati, fino a quando non intervenga la revoca dei provvedimenti d'interdizione o inabilitazione;

4) che siano stati dichiarati falliti, ove non sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 16.

Gli odontotecnici iscritti in un Collegio non possono, senza giusto motivo, ricusare la propria prestazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 17.

Sono esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali, pur non avendo uno dei titoli indicati alla lettera c) dell'articolo 13, esercitino le funzioni di odontotecnico alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Possono essere iscritti nei collegi degli odontotecnici coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'articolo 13 lettere c) e d), provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, le funzioni di odontotecnico, anche in forma subordinata.

Possono, del pari, essere iscritti nei collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purché superino un esame teorico pratico.

Le iscrizioni di cui al presente articolo dovranno richiedersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 19.

Tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

ART. 20.

Le norme di questo titolo entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO III

NORME SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ODONTOTECNICO

CAPO I — COSTITUZIONE DEI COLLEGI E FORMAZIONE DELL'ALBO.

ART. 21.

In ogni provincia si ha un Collegio di odontotecnici con sede nel comune capoluogo.

ART. 22.

Ogni Collegio provvede alla formazione del proprio albo.

ART. 23.

Quando gli iscritti nell'Albo non raggiungono il numero di quindici, essi devono essere iscritti nell'albo esistente presso altro Collegio vicino, che sarà determinato dal Presidente della Corte d'appello territorialmente competente.

ART. 24.

Nell'albo deve essere indicato per ogni singolo iscritto il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio e la natura del titolo in base al quale l'iscrizione è stata fatta.

ART. 25.

La formazione dei Collegi è demandata agli Uffici provinciali di sanità.

ART. 26.

Gli organi del Collegio sono:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio del collegio;
- c) i revisori dei conti ed i probiviri.

ART. 27.

L'assemblea degli iscritti deve essere convocata almeno una volta l'anno, la prima volta dall'Ufficio provinciale della sanità, successivamente dal Consiglio del collegio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta nei primi quattro mesi dell'anno per deliberare sull'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

L'assemblea delibera sul bilancio e su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Delibera altresì la nomina dei componenti del Consiglio del collegio, dei revisori dei conti e dei probiviri ogni tre anni.

ART. 28.

Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio del collegio accompagnato da una relazione scritta dei revisori dei conti.

ART. 29.

È consentita l'iscrizione in un solo Collegio.

L'odontotecnico appartenente ad un Collegio può chiedere l'iscrizione in un altro rinunciando contestualmente per iscritto alla già esistente iscrizione.

ART. 30.

Le Autorità sanitarie, ove non vi siano ragioni in contrario, affideranno i vari incarichi in materia di odontotecnica agli iscritti nei Collegi.

CAPO II — PRATICA.

ART. 31.

L'odontotecnico che accetta nel suo laboratorio-studio un praticante, gli rilascerà all'atto dell'ammissione, un attestato da iscriversi, secondo l'ordine di presentazione, in un registro a matrice tenuto nella segreteria del Collegio, numerato e vidimato in ciascun fogli dal presidente del consiglio del Collegio. Tale iscrizione enuncerà il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza del praticante, la data della licenza dell'Istituto tecnico per odontotecnici e il nome dell'odontotecnico collegiato che spedi l'attestato di ammissione alla pratica.

La durata della pratica si computa dal giorno dell'iscrizione dell'attestato di cui al comma precedente.

ART. 32.

La pratica deve essere effettuata senza interruzioni, anche in periodi successivi ma consecutivi, presso più odontotecnici. In caso d'interruzione, l'aspirante che intendesse riprenderla dovrà far constatare al Consiglio del collegio i motivi per cui l'ha interrotta. Ove questi non siano riconosciuti giusti o sufficienti, non si terrà conto nel nuovo periodo di pratica, di quella precedente, e sarà necessaria una nuova iscrizione.

ART. 33.

Il praticante che passi da uno studio ad un altro di odontotecnico, deve, entro un mese, darne avviso alla segreteria del Consiglio, presentando l'attestato di aver adempiuto ai doveri della pratica presso l'odontotecnico di cui lascia lo studio e l'attestato di accettazione dell'odontotecnico presso il quale intende continuare la pratica.

Entrambi questi attestati saranno vidimati dal Presidente del Consiglio e conservati nella segreteria.

Dell'avvenuto cambiamento deve essere fatta annotazione sul registro dei praticanti.

ART. 34.

La Commissione per l'esame di cui alla lettera *d*) dell'articolo 13 della presente legge è composta dal Presidente del Consiglio del collegio, da due membri nominati dal Consiglio, da un membro nominato dall'Ufficio provinciale di sanità, e da un membro nominato dall'assessorato della Sanità della regione.

ART. 35.

L'esito dell'esame è comunicato immediatamente agli interessati al termine della prova orale.

CAPO III — ORGANI DEL COLLEGIO.

ART. 36.

Il Consiglio del collegio è composto da sette membri, e:

a) veglia al mantenimento della disciplina tra gli odontotecnici, affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

b) vigila sulla condotta di coloro che attendono alla pratica e, su richiesta, rilascia i certificati di moralità e capacità;

c) adotta i provvedimenti disciplinari;

d) si interpone, su richiesta, a risolvere le vertenze fra i collegiati per qualsiasi oggetto concernente l'esercizio della professione ricorrendo al lodo dei probiviri;

e) determina la tassa con la quale gli iscritti devono contribuire alle spese del Collegio, salva l'approvazione dell'assemblea generale, in base anche al rendiconto presentato dal tesoriere;

f) forma il preventivo delle spese dell'esercizio seguente.

ART. 37.

Il Presidente del Consiglio del collegio ha la rappresentanza del consiglio stesso, e lo presiede in tutte le riunioni; regola la disciplina del consiglio, tiene i contatti con le pubbliche autorità.

In mancanza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nel Collegio.

ART. 38.

Il segretario riceve le domande d'iscrizione all'albo, da annotarsi in apposito registro; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari che saranno compilate dai rispettivi relatori; tiene quei registri che sa-

ranno prescritti dal Consiglio per il regolare andamento del servizio.

In mancanza del segretario il consigliere meno anziano per età ne fa le veci.

Sono affidati al segretario l'archivio, la biblioteca, la corrispondenza e tutte le altre attività occorrenti, compresa la spedizione ed autenticazione delle copie dei deliberati collegiali e consiliari.

ART. 39.

Il tesoriere è custode responsabile dei fondi in danaro e degli altri titoli di valore di proprietà del Collegio, riscuote le tasse, paga i mandati emessi dal Presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse con quietanze;
- b) registro di entrate ed uscite;
- c) registro dei mandati di pagamento.

Qualunque spesa, non compresa nel bilancio preventivo approvato, non può essere fatta che in seguito a deliberazione del Consiglio del collegio, che ne dovrà riferire alla prima assemblea generale.

ART. 40.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario. Quelle relative a provvedimenti disciplinari, sono sottoscritte da tutti i membri del consiglio.

ART. 41.

I Consigli dei collegi provvedono con regolamenti interni all'esercizio delle attribuzioni delle quali sono investiti, ai pareri richiesti dalle amministrazioni, alle pubbliche conferenze degli odontotecnici, alla formazione di biblioteche professionali, ed a tutto quello che possa elevare la dignità e la cultura della classe.

ART. 42.

I Revisori dei conti, in numero di tre, devono vigilare lo svolgimento dell'amministrazione del Collegio e fare le relazioni al bilancio definitivo. Essi rimangono in carica tre anni e sono eletti dall'assemblea.

ART. 43.

I Probiviri, in numero di tre, devono prestarsi a richiesta delle parti interessate a formulare lodi adatti a dirimere le liti eventualmente insorte, fra iscritti e tra gli iscritti ed il Collegio od i suoi organi.

CAPO IV — ELEZIONI DEL COSIGLIO DEL COLLEGIO, DEL SUO PRESIDENTE, DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI.

ART. 44.

Il Consiglio del collegio è eletto dall'assemblea degli iscritti.

L'assemblea è valida se interviene almeno 1/6 degli iscritti all'albo.

Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

I componenti del consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di scheda contenente un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

In caso di parità è eletto il candidato più anziano.

Non è ammesso il voto per delega.

Le schede sono consegnate, per la prima elezione, al membro più anziano presente all'assemblea e, dopo la prima elezione, al Presidente del Consiglio del collegio uscente.

Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il membro più anziano presente, per la prima elezione, o il presidente uscente per quelle successive, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scru-

tatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti dandone comunicazione all'ufficio provinciale di sanità e all'Assessorato regionale di sanità.

ART. 45.

Sono eleggibili, per la prima e seconda elezione del Consiglio, tutti i membri che abbiano i requisiti di cui all'articolo 15 della presente legge.

I consiglieri che, senza valida giustificazione, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Per le elezioni successive possono essere eletti tutti i membri del Collegio che abbiano almeno cinque anni di anzianità d'iscrizione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili, così come il Presidente del Consiglio, i revisori dei conti ed i probiviri.

ART. 46.

Ciascun consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

ART. 47.

All'elezione dei Revisori dei conti e dei probiviri l'assemblea procede con le stesse modalità previste per la elezione del Consiglio del collegio.

CAPO V - GIUDIZI DISCIPLINARI.

ART. 48.

Il Consiglio del collegio è chiamato a reprimere d'ufficio, o su reclamo delle parti interessate, o su segnalazione del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli odontotecnici commettano nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 49.

Il presidente verifica sommariamente, o mediante le informazioni che ritenga opportuno di assumere, i fatti che formano l'oggetto dell'imputazione, udito l'incolpato; e sul rapporto del presidente il Consiglio decide se dar luogo al giudizio disciplinare.

In caso affermativo il presidente nomina il relatore e convoca l'incolpato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a comparire dinanzi al Consiglio in un termine non minore di giorni dieci, per essere sentito a sua difesa e presentare i documenti o i testimoni che riterrà di suo interesse.

Nel giorno indicato per la discussione, sentito il rapporto del relatore e intesa la difesa dell'incolpato, il Consiglio, con la presenza di almeno cinque membri, prende la sua deliberazione, quando non stimi di ordinare maggiori indagini.

Non comparendo l'incolpato, e qualora non giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La decisione è presa a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

ART. 50.

Le pene disciplinari che il Consiglio può, secondo i casi, applicare, sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

ART. 51.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo e viene irrogata per le infrazioni di minor gravità.

ART. 52.

La sospensione è dichiarata, oltre che nei casi di minor gravità rispetto a quelli di cui al successivo articolo 53, quando vi sia emissione di mandato od ordine di cattura o applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3.

La sospensione è irrogata per un massimo di due anni.

La sospensione può essere irrogata, per una durata non superiore a 6 mesi, anche contro coloro che non adempiono al pagamento dei contributi previsti per il mantenimento del collegio.

L'odontotecnico cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese, se incorre in una nuova mancanza comportante una nuova censura, entro tre anni dall'infrazione della pena.

ART. 53.

La radiazione è pronunciata contro l'odontotecnico che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione. Importa la radiazione di diritto il sopravvenire di quelle stesse cause che, per l'articolo 13, lettera b), della presente legge sono ostative all'iscrizione al Collegio.

CAPO VI - ONORARI.

ART. 54.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti agli odontotecnici, sono stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere dei Consigli dei collegi.

ART. 55.

I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza, delle responsabilità e dei risultati conseguiti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 56.

Per tutto quando non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nei capi I e III del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in quanto compatibili.